



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 8 DEL 10/11/2020

Oggetto: Affidamento a Poste Italiane S.p.A. del servizio di postalizzazione degli Avvisi di accertamento TARI, emessi dal Servizio Gestione TARI, per un importo massimo complessivo di € 594.000,00 (esente IVA art. 10 DPR 633/72) previsto come costo per l'invio di circa 180.000 atti ad un costo medio unitario di € 3.30

Impegno di spesa di € 594.000,00 (cinquecentonovantaquattromila/00).

CIG: 8492117CA1



Il Dirigente del Servizio Gestione TARI dott.ssa Paola Sabadin

Premesso che

- con delibera n. 300 del 27.06.2019 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e che l'Ente è in gestione provvisoria a seguito della delibera n. 357 del 8/10/20 di Giunta Comunale di proposta al Consiglio per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Dato atto che

- l'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento TARI recita: *“Gli uffici tributari comunali, preposti alla gestione della TARI, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato, ai sensi dei commi 161 e 162 dell'art.1 della L. 296/2006 e del comma 792 dell'art.1 della L. 160/2019. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17, d.lgs. n. 472/1997”.*
- l'art. 1 c. 792 della legge 160 / 2019 modifica l'emissione degli avvisi di accertamento emessi dagli enti locali che diventano da subito titoli esecutivi, diversamente da quanto accadeva in precedenza;
- in merito alla notificazione degli avvisi di accertamento è costante l'orientamento giurisprudenziale delle Commissioni Tributarie, ed in particolare della stessa Corte di Cassazione che con **ordinanza n. 3932 del 17/2/2011**, ha nuovamente ribadito il principio per il quale *"in tema di notificazione degli avvisi di accertamento, quando il legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento, non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale delle Poste Italiane, conseguentemente qualora tale adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall'art. 140 c.p.c., e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio"*. Tanto, in quanto l'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell'agente del fornitore dei servizi di posta Universale (Poste Italiane Spa), la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela del falso;
- per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in Italia il servizio postale universale è affidato a Poste Italiane fino al 2026. Sull'affidamento il Ministero dello sviluppo economico effettua, ogni cinque anni, un controllo che viene svolto sulla base di un'analisi predisposta dall'Autorità. Nel 2016 l'Autorità ha concluso l'analisi relativa al primo quinquennio, verificando positivamente la conformità del servizio svolto alle garanzie di continuità e qualità e che fosse assicurata la rispondenza ai criteri di riduzione dei costi e di redditività degli investimenti previsti dal Contratto di Programma, stipulato tra il ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane.
- proprio in merito ai servizi postali e alla recentissima evoluzione normativa dettata dall'entrata in vigore della legge 4/8/2017 n. 124, afferente il mercato e la concorrenza, va tenuto presente l'attuale orientamento giurisprudenziale, e precisamente:
 - Ordinanza della Corte di Cassazione n. 23887 dell'11/10/2017, che in relazione a specifico contenzioso tributario ha, evidenziato, tra l'altro, quanto segue:

il consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito che l'art. 4, 1° comma lett. a) del D. Lgs. 22 luglio 1999 n. 261, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e



successive modificazioni. Tra questi vanno, dunque, annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali (*tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2014, n. 27021; Cass. sez. 6-5, ord. 23 marzo 2014, n. 5873; Cass. sez. 5, 17 febbraio 2011, n. 3932; Cass. sez. 5, 7 maggio 2008, n. 11095*). Le stesse Sezioni Unite di questa Corte (*Cass. n. 13452 e n. 13453 del 29 maggio 2017*), hanno ancora, in generale, rimarcato l'esclusiva in capo a Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni;

- In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che l'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle P.I. s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla l. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali” (*Corte di Cassazione sentenza n. 234 depositata in data 8 gennaio 2018, che richiama Cass. ord. n. 19467/16, 13887/17, Cass. sez. un. 13452/17, 15347/15, 27021/14, ord. n. 2262/13, 3932/11, 11095/08, 20440/06, contra Cass. n. 2922/15, non condivisa dal Collegio, in quanto del tutto marginale nel panorama giurisprudenziale; in proposito, a conferma dell'orientamento consolidato, v. Cass. sez. un. 13453/17*);
- trattandosi di attività istituzionale indispensabile e prioritaria, si ravvisa la necessità di ricorrere, per l'acquisizione del servizio di postalizzazione delle raccomandate con avviso di ricevimento, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'art.63, co.2 lett b) del D. Lgs. 50/2016, ricorrendo le condizioni di natura tecnica, ivi previste, per le quali il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, che nel caso di specie è Poste Italiane Spa;

Ritenuto che:

- sulla base di precedenti spedizioni, il costo unitario medio è di € 3,30;
- il valore presunto dell'affidamento, per un volume stimato di circa 180.000 avvisi di accertamento TARI è quindi pari a € 594.000,00;
- non sono previsti rischi interferenziali per cui occorra redigere il DUVRI, pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a zero;

Precisato che:

- il presente affidamento utilizzerà un contratto SMA “In nome proprio, pagamento anticipato/contestuale”, da stipulare per la spedizione degli atti.

Atteso che:

- in relazione alla procedura da attivare è stato richiesto all'A.N.A.C. il codice CIG riportato in oggetto;
- è stata inviata comunicazione preventiva di affidamento con nota PG 743450 del 10/11/2020.

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, ed in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici, e delle offerte;
- il D.lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 comma 2, 183 e 192;
- l'art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
- l'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. 78/2009;
- Le Linee guida ANAC 3-4/2016;
- il Regolamento di Contabilità;
- la DGC 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti;



- la segretariale PG/2016/849298 del 26/10/2016 recante “Novità legislative in materia di acquisizione di beni e servizi”;
- il testo coordinato del regolamento della TARI per l’annualità 2020 approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 29/09/2020;

Preso atto che:

- ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente provvedimento una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in capo al responsabile del procedimento di ogni singolo lotto, competente all’adozione dell’atto medesimo; tanto, in ottemperanza, altresì, al disposto di cui all’art. 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, adottato con D.P.R. n. 62/2013;
- l’adozione del presente atto avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13 comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2013;

Dato atto che

- che l’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione di questo provvedimento è stata espletata dal Funzionario dott.ssa Natalia Ingenito;

DETERMINA

Dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Affidare a Poste Italiane Spa, con sede in Roma - Viale Europa 190 CAP 00144 – Codice Fiscale 97103880585 - Partita IVA 01114601006, la notifica di circa 180.000 avvisi di accertamento;

Stabilire che per la spedizione dei suddetti atti verrà utilizzata l’autorizzazione S.M.A. “In nome proprio, pagamento anticipato/contestuale”, da stipulare con Poste Italiane spa;

Stabilire che l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

Impegnare la spesa per un importo totale di € 594.000,00 (cinquecentonovantaquattromila/00) IVA esente sul capitolo 107160/2 “ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU)” -Missione 1 - Programma 4 - Codice Bilancio 01.04-1.03.02.16.002 gestione provvisoria 2020;

Dare atto che trattasi di spesa obbligatoria necessaria per non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente

Dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.lgs. 267/2000, così come coordinato ed integrato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.lgs.126/2014, sul capitolo 107160/2;

Trasmettere il presente atto al Ragioniere Generale per i conseguenziali adempimenti, per la registrazione all’indice generale ed al portale web, per le pubblicazioni in materia di trasparenza.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente del Servizio Gestione TARI
(D.ssa Paola Sabadin)